

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

La verifica fiscale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche
(parte I)

La “verifica fiscale”, effettuata nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, risulta essere un’attività amministrativa di controllo che, al fine di rendere un servizio alla collettività, mira a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

Nonostante sul piano probatorio l’attività di verifica fiscale sia la fonte più espressiva delle contestazioni da muovere al contribuente (con la successiva notifica allo stesso dell’avviso di accertamento), essa non è definita all’interno dell’ordinamento tributario vigente.

Con il termine verifica, l’art.52, D.P.R. 633/72 vuole riferirsi ad ogni altra attività di ricerca e di controllo che viene posta in essere dai funzionari verificatori.

In particolare, la ricerca si sostanzia in una serie di attività dirette a reperire materialmente gli elementi (libri, registri e documenti) necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verifiche.

Dalla nozione di verifica va tenuta distinta quella di controllo, che designa ogni forma di attività ispettiva avente ad oggetto singoli atti di gestione o un complesso di atti di gestione con caratteristiche di omogeneità sotto il profilo fiscale, giuridico ed economico.

La verifica è la fonte per antonomasia delle contestazioni che giungono al contribuente con l’avviso di accertamento.

La verifica si fonda sulla ricostruzione, (a prescindere dalla regolarità delle scritture contabili e dalla correttezza formale delle operazioni poste in essere) del volume di affari e dei ricavi generati dall’impresa (o dei corrispettivi del lavoratore autonomo).

Essa si articola in tre momenti:

_ il primo nel quale a seguito dell’accesso, vengono svolte le attività di ricerca ed acquisizione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti che saranno oggetto della successiva analisi;

_ il secondo, in larga misura identificabile con l’esecuzione dell’ispezione contabile, nel corso del quale sono anche poste in essere tutte le attività di verifica, rilevazione ed acquisizione, anche esterno di dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi di verifica;

_ la fase conclusiva, che compendia le risultanze dell’attività posta in essere e trova formale espressione nella redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione.

_ I diritti e le garanzie dell’associazione sportiva dilettantistica risultano essere tutelati dallo statuto del contribuente regolato dalla legge 212/00. 25730).

Riguardo la fase di accesso presso la sedi legali delle associazioni sportive dilettantistiche, il

decreto semplificazioni tributarie legge 44/2012 (conversione del D.Legge 16/12), ha previsto che per tale operazione è sufficiente la sola autorizzazione interna

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

rilasciata dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e/o dal Comandante della Guardia di Finanza, in precedenza invece, l'accesso nei locali dell'associazione sportiva dilettantistica poteva essere effettuato solo previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria sulla base di "gravi giudizi" di violazioni di norme tributarie.

Diritti e obblighi del contribuente in occasione delle verifiche (in sintesi)

al momento dell'accesso:

- accertare l'identità dei verificatori mediante la visione dei loro documenti;
- ricevere copia della lettera di incarico rilasciata dal direttore dell'Ufficio e delle eventuali autorizzazioni del Procuratore della Repubblica;
- essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- pretendere (salvo casi eccezionali ed urgenti) che la verifica si svolga durante l'orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività.

durante le operazioni:

- ricevere giornalmente una copia del processo verbale di verifica da sottoscrivere dopo attenta lettura;
- rilasciare dichiarazioni o osservazioni che devono essere verbalizzate e pretendere un congruo tempo per fornire risposta alle richieste dei verificatori;
- possibilità di chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta;
- pretendere (salvo casi di particolare complessità dell'indagine) che la verifica non superi i trenta giorni lavorativi;
- esigere il rispetto del segreto d'Ufficio sugli elementi acquisiti nel corso della verifica ed in modo particolare che sia assicurata la riservatezza sui dati delle indagini bancarie.

al termine della verifica

- ricevere un esemplare del processo verbale di constatazione da sottoscrivere dopo attenta lettura con verbalizzazione delle proprie osservazioni;
- comunicare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, proprie osservazioni e richieste in merito al contenuto del verbale;
- pretendere che l'ufficio, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non emani l'avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.

Obblighi

al momento dell'accesso:

- consentire l'accesso ai locali ove viene esercitata l'attività;
- Consegnare ai verificatori la contabilità e tutta la documentazione relativa;

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

· Esibire l'attestazione prevista nell'ipotesi di contabilità tenuta presso altro soggetto.

durante le operazioni:

- Custodire la documentazione esaminata dai verificatori;
- Rispondere alle richieste dei verificatori.

Fonte f.f.